N. SIUS [redacted] - UDS TORINO
N. SIEP [redacted] - PM IVREA

Decreto N. [redacted]

UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI TORINO

Il Magistrato di Sorveglianza

Visti gli atti relativi al procedimento di Sorveglianza nei confronti di:

[redacted] nato a [redacted] il [redacted]
detenuto presso la Casa Circondariale di Torino con fine pena al 18-02-2046

OSSERVA

- il sunnominato è stato condannato con Sentenza N. [redacted] Reg. Gen., emessa in data [redacted] dal Gup del Tribunale di Ivrea, confermata in data [redacted] dalla Corte di Assise di Appello di Torino, definitiva il [redacted], alla pena di anni 30 di reclusione per i reati di truffa aggravata, omicidio aggravato, occultamento di cadavere e violazione della normativa sulle armi commessi in [redacted] e [redacted] il [redacted] ed il [redacted];
- il soggetto non annovera altri precedenti penali;
- è ristretto dal 19.02.2016 ed è allocato presso il Polo Studentesco; non ha periodi di presofferto e non ha sinora ottenuto riduzioni di pena a titolo di liberazione anticipata; durante la detenzione ha sempre mantenuto un comportamento corretto, scevro da rilievi disciplinari;
- dispone di un adeguato domicilio, preventivamente verificato, all'indirizzo di [redacted] in un appartamento situato al piano terra e contraddistinto dal [redacted], detto immobile è stato locato dalla madre del prevenuto, sig.ra [redacted] la quale è disponibile altresì a prendersi cura del figlio, attesa l'impossibilità per quest'ultimo (a causa della quarantena obbligatoria) di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita;
- con nota trasmessa in data 3.4.2020 la Direzione Sanitaria dell'istituto riferisce che il soggetto, a seguito di esecuzione del tampone nasofaringeo, risulta affetto da infezione Covid-19 e che tale affezione lo rende incompatibile con il regime detentivo, in quanto *"a rischio di improvvise crisi di insufficienza respiratoria, che non sarebbero trattabili in questa sede, in assenza di impianto di ossigenoterapia. Anche il ricorso al 112 richiederebbe dei tempi di interventi che non garantirebbero rispetto alla sopravvivenza del soggetto"*, rilevando altresì *"il rischio per la sicurezza sanitaria, dato il contesto di vita comunitaria propria dal carcere"*;

Alla luce di quanto sopra evidenziato, le attuali condizioni di salute del condannato, nel caso di specie, appaiono inconciliabili con il regime detentivo e pertanto ricorrono i presupposti per l'applicazione d'ufficio ed in via provvisoria del Differimento dell'esecuzione della pena nelle forme della detenzione domiciliare ex art. 47 ter co. 1-quater O.P., sino alla decisione del Tribunale di Sorveglianza di Torino, cui vanno trasmessi gli atti.

P.Q.M.

Visto l'art. 47-ter co. 1 quater O.P.
Dispone il differimento dell'esecuzione della pena, nelle forme della <u>detenzione domiciliare in</u> [redacted] sino alla decisione del Tribunale di Sorveglianza di Torino (cui vanno trasmessi gli atti) con le seguenti

<u>PRESCRIZIONI</u>

§ autorizza il detenuto ad recarsi ivi <u>con mezzi propri e senza necessità di scorta</u> (prendendo immediati contatti con l'autorità preposta alla vigilanza competente in relazione al luogo di domicilio);